

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 335

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Istituzione del servizio « Mamme di giorno »
per l'assistenza domiciliare all'infanzia

Presentata il 19 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La profonda riflessione sulle politiche di sostegno all'infanzia e sulle effettive necessità espresse a livello nazionale riguardo ai bisogni della famiglia, da un lato, e alla necessità di occupazione dall'altro, mettono in evidenza quanto lavoro c'è ancora da fare e quanto ancora può svilupparsi questo settore.

Anche l'intensa discussione sull'aumento dell'età pensionabile delle donne e sul mancato riconoscimento del loro contributo all'economia del Paese riguardo ai servizi di cura alla persona e al loro impegno profuso durante l'arco di una vita porta a una profonda riflessione in merito. È necessario prevedere possibilità di occupazione, in particolare per le giovani donne, proprio nel settore dei servizi educativi che rappresentano una delle sfide future non soltanto a livello nazionale ma

anche europeo. La disoccupazione giovanile, specie nel mondo femminile, rappresenta in Italia una grossa piaga che potrebbe essere in parte risolta se si intervenisse sui servizi educativi e sulla propensione degli stessi alla poca trasparenza, in quanto sprovvisti di regole e di garanzie sufficienti. Attualmente, i servizi educativi sono gestiti dal settore pubblico o dal settore privato, ma è chiaro che le condizioni del sistema sono state principalmente dettate dal settore pubblico che ha imposto regole che il più delle volte sono stabilite proprio per essere trasgredite. In particolare, la previsione che il sistema privato dei servizi educativi possa essere gestito soltanto attraverso associazioni e cooperative ha messo in evidenza nella gran parte dei casi le debolezze del sistema stesso e dei suoi parametri di riconoscimento e di verifica.

I servizi educativi possono essere un'opportunità per i giovani e per la loro occupazione: è infatti possibile liberalizzare il sistema dei servizi educativi aprendo il mercato a nuove possibilità basate, però, su una ponderata scelta qualitativa e quantitativa dell'ente pubblico, in merito ai servizi che intende erogare attraverso queste nuove forme di imprenditoria giovanile. È indispensabile che si parta dalla convinzione che i parametri di accesso e i criteri qualitativi del servizio devono essere indicati dall'ente pubblico che in questo caso rimane garante del servizio, anche a fronte di erogazioni di sussidi alle famiglie e alle imprese che operano nel settore. La Francia, in questo senso, insegna: fino a dieci anni fa i servizi di cura alla persona erano di assoluto dominio delle associazioni e delle cooperative, ma ormai da otto anni è stata istituita presso il Ministero competente un'agenzia generale che ha predisposto severi criteri di accesso per l'avvio di queste attività, ma da parte non solo di associazioni e di cooperative, ma anche di enti privati e di società giuridiche. Le conseguenze di ciò sono state che il mercato dei servizi di cura alla persona si è sbloccato a vantaggio dell'utenza, che con le stesse risorse economiche si è potuto garantire un numero maggiore di utenti e che la percentuale delle associazioni e delle cooperative si è ridotta dal 100 per cento al 25 per cento. C'è stata una forte spinta imprenditoriale, specie nel mondo giovanile, il quale ha potuto avviare un'attività di questo genere senza dover soccombere a condizioni lobbistiche. La qualità dei servizi prestati è monitorata regolarmente dall'agenzia generale e il grado di soddisfazione espresso dall'utenza è risultato molto elevato.

Una delle soluzioni percorribili in questo senso potrebbe sicuramente essere il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia denominato « *Tagesmütter* mamme di giorno », che ha avuto la sua realtà pionieristica in Alto Adige, già a partire dagli anni novanta, prendendo spunto dalle realtà tedesche e austriache.

Il servizio di *Tagesmütter* può costituire un sistema di servizi all'infanzia integrativo, dove ovviamente esistono già strutture pubbliche e private adeguate per assistere ed educare bambini da 0 a 4 anni di età, e può diventare un servizio primario di educazione e assistenza all'infanzia nei territori dove le strutture pubbliche e private non esistono. Pertanto è chiaro che l'avvio di quest'attività può risolvere contemporaneamente due problemi sociali: quello riguardante la copertura dei servizi all'infanzia nelle grandi città come integrazione al servizio pubblico, che continua ad avere liste di attesa infinite, e quello riguardante l'offerta di un'opportunità lavorativa alle giovani mamme e ragazze (che hanno ottenuto un titolo di studio in questo settore) disoccupate, che comportano costi pubblici considerevoli, anche se gran parte lavora in « nero » proprio prevalentemente in questo settore.

Il servizio di *Tagesmütter* — assistenza domiciliare all'infanzia può rappresentare uno sbocco lavorativo interessante, anche per quelle giovani che intendono svolgere quest'attività presso le loro abitazioni, garantendo così un adeguato supporto familiare e, contemporaneamente, svolgendo una professione che, anche se soltanto per il periodo di accudimento dei propri figli, diventa interessante sotto tutti gli aspetti economici, previdenziali e assicurativi. Inoltre quest'opportunità lavorativa presso la propria abitazione permette di liberare le risorse pubbliche destinate allo stato di disoccupazione. L'altro vantaggio legato a questo servizio è sicuramente l'opportunità che invece altre donne hanno rispetto alla garanzia di accudimento dei loro figli, donne che per condizione personale sono obbligate a proseguire l'attività lavorativa subito dopo la maternità, donne che sono più propense al lavoro esterno che all'accudimento dei loro figli, donne che economicamente hanno tale necessità, donne che non hanno reti familiari che permettono loro di avere un sostegno, donne che non trovano risposte adeguate attraverso le strutture pubbliche o private, donne che per la loro attività professionale necessitano di una flessibilità di orario anche da

parte di chi accudisce i loro figli e che soltanto la *Tagesmütter* può garantire.

Questa realtà permetterebbe allo Stato di realizzare quattro condizioni fondamentali: un lavoro a medio termine o a lungo termine a seconda della scelta della giovane donna, retribuito regolarmente e garantito anche sotto l'aspetto previdenziale; una progettualità familiare con la garanzia dell'accudimento anche dei propri figli senza nessun sostegno economico e assistenziale; un'opportunità per altre famiglie di avere l'assistenza, la cura e l'educazione dei propri figli in un ambiente familiare con costi contenuti, con flessibilità garantita, con qualità pedagogica, con sicurezza alimentare e con uno scambio relazionale indispensabile per i genitori che vogliono e che hanno bisogno di condividere giorno per giorno il percorso dei loro figli; un costo per lo Stato ridotto, in quanto la giovane non è più disoccupata e prosegue la sua contribuzione previdenziale (il costo del servizio per lo Stato attualmente è pari a circa un terzo dei costi effettivi degli asili nido pubblici). Il termine « *Tagesmütter* » varia da nazione a nazione e compare nell'accezione indicata in Austria, in Lussemburgo e in Italia limitatamente alla provincia autonoma di Bolzano. Pur nella varietà delle denominazioni, però, in sedici Paesi europei è presente e riconosciuta la funzione di una persona che, a pagamento, accudisce i bambini di altri a casa propria. È questa la figura della *Tagesmütter* (letteralmente « mamma di giorno ») la quale svolge la funzione di assistente domiciliare all'infanzia specificatamente nella fascia 0-3 anni di età, offrendo un servizio qualificato e rispondente ai bisogni delle famiglie dove entrambi i genitori lavorano. Le *Tagesmütter* accolgono un numero limitato di bambini che varia dai quattro ai sei al di sotto dei tre anni di età, con una particolarità, cioè che nei periodi di ferie estive o scolastiche possono accogliere anche i bambini più grandi sempre nel rispetto delle regole vigenti, proprio per garantire alle famiglie un servizio personalizzato e completo.

Tra i bambini accuditi possono essere presenti anche gli eventuali figli della *Tagesmütter*. Quindi, chi fa la *Tagesmütter* è una persona che svolge un servizio di assistenza, educazione e cura all'infanzia, presso il proprio domicilio o un'altra struttura individuata dall'educatrice e controllata dalla società collegata con la stessa che gestisce il servizio. Solo in particolari situazioni i bambini possono essere accuditi presso il domicilio dell'utente.

L'offerta e la presenza europea del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia varia da Paese a Paese e ha radici che risalgono, come nel caso della Danimarca, al 1888, anno in cui si hanno le prime notizie di una regolamentazione della custodia di bimbi molto piccoli in questo Paese. Dopo il primo conflitto mondiale, anche il Belgio promulga leggi in favore della custodia dei bambini, vista la necessità delle donne di lavorare per la ricostruzione. Anche in Gran Bretagna dopo la seconda guerra mondiale furono emanate norme per regolamentare e controllare lo svolgimento di queste nuove attività rivolte ai più piccoli.

In altri Stati come la Svezia, l'Austria, la Germania e la Francia, la situazione si sviluppò parallelamente all'istituto dell'affido familiare, del quale talvolta ha tuttora alcuni tratti comuni. Anche se all'inizio non era pensato come servizio strutturato, ma come modalità sociale, un'esperienza, una realtà culturale attorno alla quale ruotava la famiglia, esistevano nelle diverse realtà figure che si occupavano in ambiente familiare dei figli di altre donne impediti per vari motivi ad occuparsene loro stesse. Nel corso degli anni questa modalità che esprimeva il tessuto sociale di allora è venuta meno e lo Stato sociale ha iniziato a farsi carico della risposta a tali bisogni. In alcune zone si è cercato di riprodurre una rete di rapporti che era venuta meno per nuovi modi di gestire la famiglia. Basta pensare come l'interesse della società organizzata ha colto e valorizzato quello che veniva meno come società di rapporti: in Francia ci sono le « *mama de jour* », figure riconosciute per legge da più di vent'anni, persone che

accudiscono bambini di altre famiglie, iscritte a un albo, che dichiaratamente fanno questo lavoro in regola, alle quali sono richiesti non solo requisiti igienici, ma anche l'organizzazione del percorso pedagogico. In Austria e in altri Paesi sono realtà molto radicate, specie in quelli del nord Europa, anche con un riconoscimento istituzionale. In Italia, come già rilevato, l'Alto Adige è stata la prima provincia a istituire questo servizio a metà degli anni novanta, introducendo elementi non solo di garanzie igieniche ma anche di qualità e modalità di erogazione del servizio nonché un primo riconoscimento della figura della *Tagesmütter* come lavoratrice a tutti gli effetti.

La filosofia di questo servizio per la prima infanzia è di responsabilizzare le famiglie nell'accudimento dei bimbi e fare sì che il ricorso a energie esterne alla famiglia di appartenenza del bimbo sia legato al tempo strettamente necessario in modo da favorire il rientro dello stesso nella famiglia di origine. La flessibilità del lavoro femminile spesso mal si concilia con le risposte al bisogno di accudire i propri figli. Inoltre i servizi all'infanzia, così come sviluppati fino ad oggi, hanno all'origine una diversa condizione lavorativa e, spesso, non riescono a soddisfare i reali bisogni delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Il servizio di *Tagesmütter*, invece, è erogato 24 ore al giorno (teoricamente su 365 giorni all'anno) in base alla richiesta posta dalla famiglia, con definizione di orari e di aspettative: in base a queste la cooperativa che gestisce il servizio formula l'offerta.

La famiglia, dopo aver trovato presso la società che gestisce il servizio, la *Tagesmütter* adeguata alle proprie esigenze, si accorda con lei tramite la coordinatrice circa la durata e la frequenza del servizio di assistenza al proprio bambino e ovviamente, in caso di imprevisti, i genitori possono stare tranquilli, sapendo che la *Tagesmütter*, opportunamente avvisata, provvederà a prolungare la sua custodia fino a quando ciò sia necessario in base a quella particolare circostanza. Questo tipo di servizio permette di andare il più pos-

sibile incontro alle esigenze particolari di ogni bimbo assistito: la *Tagesmütter* apprenderà direttamente dal genitore e dalla coordinatrice quali sono gli eventuali problemi specifici del piccolo o quali sono i suoi momenti difficili durante la giornata, in relazione alle sue abitudini sonno-veglia o alimentari.

Il bambino è accolto in un clima sereno e a dimensione familiare, dove può sentirsi a suo agio e a diretto contatto con una figura materna; non manca comunque l'occasione di socializzare con gli altri piccoli assistiti dalla *Tagesmütter*, o con i figli della stessa.

Tutte le *Tagesmütter* hanno alle spalle una specifica formazione professionale con competenze che comprendono, ad esempio, la cura e l'igiene alimentare del bambino, elementi fondamentali di psicologia dell'età evolutiva e di pedagogia, tecniche di comunicazione, organizzazione dell'attività ludica. Nell'esperienza altoatesina, l'impianto formativo si suddivide in due momenti: 350 ore di formazione teorica e 120 ore di tirocinio, da svolgere presso *Tagesmütter* operative e presso strutture per la prima infanzia pubbliche e private. Al termine è previsto un esame scritto e pratico con il conseguimento del diploma di assistente domiciliare all'infanzia-*Tagesmütter*. Nel contesto formativo è prevista una formazione specifica per il personale organizzativo come la figura della coordinatrice tecnica e della coordinatrice pedagogica, proprio per garantire al personale operativo un'adeguata assistenza gestionale che miri al raggiungimento di uno *standard* di qualità.

Punto di forza del servizio di *Tagesmütter* è il fatto che il bambino si trova a vivere in una vera e propria casa, che riassume in sé tutti gli aspetti del contesto oggettivo (il contesto strutturale culturale, sociale e linguistico) e del contesto soggettivo, cioè di quella particolare e personale attitudine affettiva con cui ciascuno di noi connota il vissuto e la comprensione delle diverse circostanze. Il bambino che è accolto in casa della *Tagesmütter* interseca il contesto oggettivo di quella casa che in

larga misura presenterà elementi simili al contesto della « sua » casa.

La *Tagesmütter* necessita, pertanto, di una formazione specifica che può essere conseguita attraverso un percorso formativo *ad hoc*, organizzato anche dall'ente che organizza il servizio: ad esempio in Alto Adige la formazione delle *Tagesmütter* è svolta principalmente attraverso le scuole professionali a indirizzo sociale. Il corso prevede 470 ore di aula e tirocinio e al superamento di un esame teorico e pratico è rilasciato il diploma di *Tagesmütter*. Oltre a questa opportunità esiste anche la possibilità di utilizzare il titolo di studio di assistente all'infanzia, educatrice o insegnante della scuola d'infanzia. L'unica particolarità legata all'ipotesi di poter usufruire dei titoli di studio già esistenti è quella che l'ente gestore dovrà farsi carico di addestrare la *Tagesmütter* a

svolgere questa professione non in un contesto strutturale, bensì presso il proprio domicilio, con tutto ciò che ne consegue in termini di autogestione, di autorganizzazione e di relazioni che necessitano di una formazione aggiuntiva e integrativa consistente in circa 40 ore e in un tirocinio, per verificare la capacità di operare nella propria abitazione con regole e scambi relazionali diversi da quelli di un contesto di lavoro tradizionale.

Oltre a questa formazione iniziale, la *Tagesmütter* dovrà frequentare annualmente corsi di aggiornamento su tematiche specifiche per garantire una costante qualità del servizio e una competenza sempre attiva e motivata rispetto alla gestione dei bambini e alla relazione con tutte le altre figure esterne, famiglie, *staff* organizzativo e pedagogico e sostitute del servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato riconosce il diritto delle bambine e dei bambini a un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza il ruolo della famiglia e facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori e un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali.

2. Lo Stato promuove e sostiene la centralità della famiglia nell'esercizio della responsabilità educativa, nella partecipazione a reti di solidarietà e nella libertà di scelta dei servizi educativi, che possono essere effettuati avvalendosi anche di società private o di organizzazioni senza e con scopo di lucro, a condizione che la gestione dei servizi sia regolamentata da criteri di qualità definiti mediante un sistema di accreditamento definito dallo Stato o dagli enti locali competenti.

ART. 2.

(Principi organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia).

1. L'organizzazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è ispirato ai principi di sussidiarietà, di pluralismo, di flessibilità organizzativa e di adeguatezza nella risposta ai bisogni della famiglia e dei bambini.

2. Lo Stato individua e promuove nuovi strumenti e incentivi per favorire la responsabilità e la libera scelta della famiglia nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia.

ART. 3.

(Servizio educativo « Mamme di giorno »).

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e in conformità ai principi di cui all'articolo 2, è istituito il servizio educativo per la prima infanzia « Mamme di giorno », di seguito denominato « servizio », attuato in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni di età.

2. Il servizio è realizzato in immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione e può prevedere la preparazione e la somministrazione di alimenti, fermo restando l'obbligo di applicare le norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Il personale addetto alle mansioni educative è appositamente formato e agisce in collegamento con società private o con organizzazioni, con o senza scopo di lucro, assicurando la cura, l'educazione e l'assistenza dei bambini ad esso affidati.

ART. 4.

(Requisiti del servizio).

1. Il servizio deve possedere i seguenti requisiti:

a) deve essere svolto da personale in possesso del diploma di assistente domiciliare all'infanzia, o di un titolo equipollente, che dimostra di avere prestato servizio o tirocinio presso servizi educativi per la prima infanzia;

b) deve essere in collegamento costante e stabile con una società privata o con un'organizzazione con o senza scopo di lucro e usufruire dei servizi di controllo, supervisione, aggiornamento e coordinamento pedagogico garantiti e svolti da tali società;

c) deve essere svolto presso il domicilio della persona che effettua il servizio, oppure in luoghi ritenuti idonei, anche avvalendosi della collaborazione di un'al-

tra persona in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a*);

d) l'abitazione in cui è svolto il servizio deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti per l'edilizia residenziale;

e) può accogliere un numero massimo di cinque bambini, compresi eventuali figli della persona che offre il servizio;

f) è svolto per un numero massimo di nove ore giornaliere, effettuate in forma flessibile su richiesta del genitore, il quale concorda le ore e il calendario del servizio stipulando un regolare contratto.

2. Il servizio è soggetto alla comunicazione di inizio attività, indirizzata al comune competente per territorio e corredata di autocertificazione.

3. Presso l'ente locale competente è istituito l'albo professionale del personale autorizzato a svolgere il servizio ai sensi del presente articolo, recante il nominativo, il titolo di studio, l'ubicazione del servizio e l'inizio dell'attività.

ART. 5.

(Contributi statali).

1. Lo Stato garantisce ai comuni che intendono sostenere, nell'ambito dei servizi educativi per la prima infanzia, il servizio, i contributi da destinare alle famiglie che si avvalgono dello stesso.

2. Lo Stato, attraverso gli enti locali, può inoltre destinare contributi alle società private e alle organizzazioni con o senza fini di lucro che organizzano sul piano tecnico-organizzativo il servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), garantendo formazione, aggiornamento, coordinamento pedagogico e supervisione per il servizio.

ART. 6.

(Competenze degli enti locali).

1. L'ente locale competente definisce, in accordo con lo Stato, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale del servizio, inclusi eventuali finanziamenti, e ne accerta e riconosce la validità.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0005650